

ORIGINALE

Mod. CC

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

(Provincia dell' Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	23	OGGETTO: Regolamento comunale per la concessione di provvidenze economiche e del patrocinio del Comune alle attività culturali, sociali, sportive e ricreative. Approvazione.
DATA	30/05/2005	
SETTORE IV		
Proponente		
Resp.le dell'esecuzione		
ANNOTAZIONI		

L'anno duemilacinque, il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 18,50 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla convocazione in sessione ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale risulta quanto segue:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
MUROLO Umberto - Sindaco	SI	PATITUCCI Vincenzo - Consigliere	SI
CARUSO Angelo - Assessore - Vice Sindaco	SI	SAMMARONE Paolo - Consigliere	SI
BUZZELLI Claudio - Assessore	SI	UZZEO Roberto - Consigliere	SI
LIBERATORE Andrea - Assessore	SI	DI SANDRO Angelo - Consigliere	SI
PALLOTTA Giuliano - Assessore	SI	BIASELLA Gaetano - Consigliere	SI
ROMANO Alfredo - Assessore	SI	ODDIS Manrico - Consigliere	SI
ZACCARDI Maurizio - Assessore	SI	GARGANO Siro Pietro - Consigliere	SI
FIOCCA Roberto - Consigliere	SI	GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere	SI
ORSINI Salvatore - Consigliere	SI		
Consiglieri assegnati incluso il Sindaco:	17	presenti ad apertura di seduta	17
Consiglieri in carica incluso il Sindaco:	17	assenti	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Franca Colella.
Assume la presidenza della seduta l'Ing. Umberto Murolo nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

Il Presidente passa la parola all'assessore Maurizio Zaccardi.
Questi illustra il regolamento che si propone per l'approvazione e che sostituisce quello vigente del 1993 e che necessitava di essere aggiornato alle esigenze odierne.

Intervengono più Consiglieri sull'argomento con una pacata discussione sugli artt. 5 e 6 relativi ai criteri di assegnazione e sull'art. 10.

Si propone di aggiungere il punto a.5 all'art. 6 "attività svolte da più associazioni riunite" e sempre all'art. 6, 1° comma le parole "valutati dal funzionario". La modifica riporta i consensi di tutti.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge 9 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, all' art. 12 prescrive che **"....la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste da rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi...."**;

VISTA la proposta di regolamento secondo lo schema allegato al presente provvedimento;

VISTO l' art. 42 del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole reso – a norma dell' art. 49, 1° comma, del precitato T.U. Enti Locali – sulla proposta della presente deliberazione – e la dichiarazione di reso parere, che si allega in calce alla stessa:

- dal responsabile del Settore 4° - Attività economiche, culturali, sportive e turistiche -, in ordine alla "regolarità tecnica";
- dal responsabile del Settore 2° - Bilancio e Risorse Finanziarie -, in ordine alla "regolarità contabile";

CON voti favorevoli unanimi dei 17 (diciassette) presenti aventi tutti diritto al voto, con le integrazioni di cui a verbale riportate nel regolamento che sostanzialmente non inficiano il parere preventivo già espresso ex art. 49 del D.Lgs. 267/00,


DELIBERA

- 1) E' approvato il **"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALLE ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE."**, composto da n. 12 articoli, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- 2) Sono abrogate - contestualmente – le norme che disciplinano la stessa materia, contenute nel precedente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 21/10/1993;
- 3) Il Funzionario Responsabile del Settore 4° resta incaricato di ogni adempimento successivo e consequenziale.

IL PRESIDENTE
(Ing. Umberto Murolo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Dott. Angelo Caruso)


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Franca Colélla)



DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sotto il profilo della "REGOLARITA' TECNICA" sulla proposta della presente deliberazione.


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fortunato Locci)



DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ho espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in merito alla "REGOLARITA' CONTABILE".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Giancarlo Galante)



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E
DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALLE ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI,
SPORTIVE E RICREATIVE.**

Indice

- Art. 1 – Finalità ed aree di intervento -
- Art. 2 – Tipologia e natura delle provvidenze -
- Art. 3 – Indirizzi del Consiglio Comunale -
- Art. 4 – Richiesta di provvidenze -
- Art. 5 – Istruttoria delle richieste
- Art. 6 – Criteri di assegnazione -
- Art. 7 – Modalità di erogazione
- Art. 8 – Verifica dello stato di attuazione -
- Art. 9 – Condizioni generali di concessione -
- Art. 10 – Decadenza -
- Art. 11 – Albo dei beneficiari delle provvidenze -
- Art. 12 – Norma Transitoria -

Art. 1

Finalità ed aree di intervento

1. Il Comune di Castel di Sangro stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti privati nel campo della promozione di attività culturali, sociali e sportive. Stabilisce altresì i criteri e le modalità, per la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.
2. Il Comune intende, con la erogazione dei contributi nelle forme previste dal presente regolamento, qualificare la propria azione organica in campo culturale, sociale e sportivo sia favorendo la promozione, mediante sostegno economico-finanziario a privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ed organismi senza fini di lucro e comunque operanti nel territorio di competenza e sia avviando iniziative gestite direttamente. Ciò al fine di realizzare diffusamente nell' ambito territoriale interventi capaci di favorire la omogenea crescita socio-culturale delle popolazioni residenti, con particolare riferimento alla produzione musicale, teatrale, cinematografica, storica, letteraria, artistica ed alle emergenze culturali legate alla promozione turistica e ambientale del Territorio comunale ed al settore della scuola e in relazione alle attività sociali sportive.
3. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell' intera comunità comunale.

PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI E SPORTIVE DEL COMUNE.

Art. 2

Tipologia e natura delle provvidenze

1. Per gli scopi di cui all' art. 1 il Comune stanziava ogni anno nel proprio bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, somme destinate alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e all' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati, associazioni, comitati, istituzioni, ecc., che svolgono un' attività rientrante negli scopi di cui all' art. 1.
2. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti si articolano in forma di:
 - a. **sovvenzioni**, allorquando il Comune si fa carico interamente dell' onere derivante da una attività svolta da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - b. **contributi**, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell' onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - c. **sussidi**, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenza, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
 - d. **vantaggi economici**, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà, ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.
3. I contributi di cui al comma 2 si distinguono, per le attività culturali, in:
 - a. contributi di carattere ordinario per il funzionamento dell' associazione, fondazione, ente, ecc.;
 - b. contributi per singole iniziative e manifestazioni.
Ai contributi ordinari possono accedere Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi di carattere professionistico e comunque che accedono a finanziamenti di carattere ministeriale e/o regionale volti a sostenere l' attività annuale e che svolgono con regolarità attività rilevanti.
I contributi potranno essere erogati anche ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi che abbiano una rilevante valenza culturale e che comunque svolgano attività regolare da almeno cinque anni.
4. I contributi di cui al comma 2 per le attività sociali e sportive possono essere assegnati sia per lo svolgimento dell' attività istituzionale, sia per manifestazioni o per singole iniziative.

Art. 3

Indirizzi del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale determina l' ammontare delle risorse finanziarie da destinare complessivamente.

Art. 4 Richiesta di provvidenze

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Comune, devono contenere una descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e delle modalità e fonti di finanziamento. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. Nella domanda di contributo, salvo che non sia previsto nei singoli statuti, gli interessati dovranno dichiarare espressamente che non viene perseguito alcun fine di lucro o di guadagno.
3. Le richieste per i contributi ordinari annuali per le attività di cui al precedente articolo 1, devono essere presentate entro il mese di settembre dell' anno precedente (salvo per l' anno 2005 che potranno essere presentate entro il 15/07/2005.) e comunque corredate da:
 - a. copia dello statuto vigente del soggetto richiedente ove non già presentato precedentemente;
 - b. copia dell' ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno strutture sovracomunali e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organismi sociali competenti per l' attività riguardante l' ambito comunale;
 - c. relazione illustrativa dei programmi di attività per l' esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.
 - d. attività che si propone di svolgere nell' ambito delle iniziative culturali del comune.
4. Le istanze relative a specifiche attività o iniziative devono essere presentate entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data di svolgimento dell' iniziativa o di inizio delle attività e contenere una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell' attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale, dell' impegno finanziario complessivo e di quello richiesto al Comune con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale viene approvata la modulistica occorrente per la formazione delle istanze per le ammissioni alle provvidenze previste nel presente regolamento.

Art. 5 Istruttoria delle richieste

1. Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l' istruttoria al Responsabile del 4° Settore, che provvede alla verifica ed al riscontro della documentazione prodotta entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda ed alla verifica della corrispondenza della richiesta con gli indirizzi di cui all' art. 4 del presente regolamento.
2. Il precitato responsabile rimette alla Giunta Comunale l' elenco delle richieste pervenute complete dell' istruttoria sui criteri di cui all' art. 7.

Art. 6 Criteri di assegnazione

1. La Giunta Comunale, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e conduzione dell' istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali, valutati dal Funzionario:
 - a. Per i contributi ordinari:
 - a.1) utilità, importanza, innovazione, rilievo culturale, civile e sociale delle finalità statutarie e dell' attività svolta;
 - a.2) coincidenza dell' attività con interessi generali o diffusi nel Comune;
 - a.3) rilevanza territoriale dell' attività: locale, regionale o nazionale;
 - a.4) attività svolte in favore del Comune;
 - a.5) attività svolte da più associazioni riunite.
 - b. Per attività specifiche e singole iniziative:
 - b.1) rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all' ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 - b.2) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
 - b.3) valenza e ripercussione territoriale, locale, regionale, nazionale;
 - b.4) entità dell' autofinanziamento acquisito attraverso l' organizzazione a pagamento delle iniziative e delle attività;
2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di associato all' ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.
3. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali e specifiche e quelle di sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative (l' una esclude l' altra).
4. I contributi di cui all' art. 2 c. 3 lett. a) sono assegnati di norma entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio comunale; i contributi di cui all' art. 2 c. 3 lett. b) sono assegnati di norma con cadenza trimestrale.

Art. 7 Modalità di erogazione

1. L' erogazione delle provvidenze comunque assegnate è disposta nel seguente modo:
 - a. Contributi ordinari:
 - a.1) il 40% entro 20 giorni dalla data di adozione della determina del Responsabile del servizio;
 - a.2) il saldo a presentazione di relazione consuntiva accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo comunale; copia del bilancio preventivo e consuntivo e documentazione giustificativa delle spese;
 - b. contributi per attività specifiche e/o iniziative:
 - b.1) presentazione di relazione consuntiva sull' attività, sui risultati conseguiti e documentazione giustificativa delle spese e conto consuntivo. Per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovracomunale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l' attività riguardante l' ambito comunale. Comunque non possono essere

erogati contributi qualora dalla documentazione risulti che il beneficiario abbia chiuso il conto consuntivo con un attivo di gestione;

2. La documentazione giustificativa delle spese può in ogni caso essere sostituita da apposita dichiarazione autenticata. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a.2) e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all' assegnazione iniziale dei benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d' intervento del Comune.

Art. 8

Verifica dello stato di attuazione

1. La Giunta Comunale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l' apporto del Comune. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell' autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dalle unità organizzative competenti per materia autorizzate all' uopo.
2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell' attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, il dirigente comunica la sospensione dell' intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.
3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

Art. 9

Condizioni generali di concessione

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all' organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle manifestazioni, senza ulteriori oneri per il Comune.
4. I soggetti assegnatari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune. La mancata evidenziazione dell' intervento del Comune di Castel di Sangro comporta la revoca del contributo.

Art. 10

Decadenza

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. non sia stata realizzata o svolta l' attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b. non venga presentata documentazione prescritta all' art. 9 entro dodici mesi dall' assegnazione;
 - c. siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l' iniziativa proposta;
 - d. non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso del Comune nel finanziamento dell' attività o dell' iniziativa.
2. L' accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell' assegnazione.
 3. Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

Art. 11

Albo dei beneficiari delle provvidenze

1. Il Comune provvede alla tenuta dell' albo e gli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria o economica. Per la pubblicazione dello si provvede nelle forme previste dalla Legge.
2. Con periodicità annuale il Responsabile del Settore 4° rimette al Sindaco o Assessore competente l' elenco descrittivo dei beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 12

Norma Transitoria

1. I beneficiari di contributi già assegnati precedentemente, decadono dal diritto di rogazione degli stessi qualora non presentino la relativa documentazione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Solo per i contributi ordinari relativi all' anno 2005, il termine di presentazione delle domande è il 15 luglio 2005

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 - comma 1°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II 21 GIU. 2005



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Franca Colella)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II 21 GIU. 2005

L'IMPIEGATO ADDETTO

(Nicolina Santostefano)

Nicolina Santostefano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi a norma dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II 16 AGO. 2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE I°

(Dott. Vincenzo Canone)

Vincenzo Canone